D.P. n 1

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n.2 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni recante *"Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio";*

VISTO Il D.P n. 7 Serv. 1/S.G. del 20 gennaio 2012, "D*eterminazione dei compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11" ;*

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n.12 ;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 *"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabiltà regionale"*;

VISTA la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 2 *"Bilancio di previsione della regione Siciliana per il triennio 2019-2021;*

VISTO il R.D. 26 marzo 1942 n. 267 e successive modiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n.9 e successive modifiche ed integrazioni, che ha posto l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione con decorrenza 1 settembre 2004 ed ha attribuito all'Assessorato all'Economia il potere di vigilanza sull'Ente;

VISTI i commi da 1 a 4 dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2017 n.16, che recitano:

"1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione provvede alla consegna degli impianti e delle reti idriche al comune o al consorzio dei comuni interessati, a seconda che gli impianti siano a servizio di un solo comune o di più comuni, che ne assumono la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19;

2. Trascorso il termine perentorio di cui al comma 1, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previa diffida al comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, nomina un commissario ad acta per la presa in consegna degli impianti di cui al comma 1 nel termine dei successivi trenta giorni.;

3. Scaduti i termini di cui al comma 2, cessa la residua gestione rimasta a carico dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione;

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, assunto a tempo indeterminato ed ancora in servizio presso l'ente, è trasferito, ai sensi dell'articolo 23 comma 2 quiquies della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10 e in deroga alla previsione di cui all'articolo 49, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) ed è utilizzato, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e in forza di apposita convenzione da stipularsi tra l'ESA e gli enti gestori di cui al comma 1, prioritariamente per le attività di liquidazione dell'Ente Acquedotti Siciliani nonché per le finalità di cui al comma 1....";

VISTO l'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8, in particolare:

comma 1, *"le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 11 agosto 2017, n.16 devono essere completate entro e non oltre il 31 ottobre 2018";*

comma 2, "*La gestione residua delle reti idriche e degli impianti di cui al al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 16/2017 rimane in carico all'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione sino al completamento delle attività di cui al comma 1*";

comma 3 "*le procedure previste all'art. 4, comma 4, della legge regionale n.16/2017 sono attuate con tempi e con modalità compatibili con le attività ed i termini di cui al comma 1, al fine di assicurare il regolare espletamento del servizio idrico e comunque non oltre il 31 dicembre 2019*";

VISTO il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 , *"dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia la garanzia solidale di cui al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, anche in attuazione dell'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19*", che ha fatto venir meno, a far data dal giorno 11 del mese di maggio 2018, la responsabilità solidale dell'Amministrazione regionale nel pagamento di quanto dovuto da EAS a Siciliacque per la fornitura di acqua all'ingrosso;

VISTO il comma 1, art. 4 – disposizioni in materia di enti in liquidazione - , della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, che testualmente recita: *"In armonia con i principi e i criteri*

stabiliti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 lugliio 2011 n. 111 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi e messi in liquidazione la Regione non risponde delle passività eccedenti l'attivo della singola liquidazione. Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa. Il personale degli enti regionali disciolti e posti in liquidazione in servizio alla data del 31 dicembre 2016, se non utile alla liquidazione, è trasferito, nel rispetto del trattamento economico-normativo e previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A";

RAVVISATO in capo all'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione il possesso dei requisiti previsti dalla superiore norma ai fini dell'assoggettamento dello stesso Ente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

VISTE le determinazioni della Giunta regionale di cui alla Deliberazione n. 145 de 24 aprile 2019 con la quale è stata autorizzata l'attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa in capo all"Ente Acquedotti siciliani in liquidazione in ossequio all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n.8;

VISTA la nota prot. 17876 del 31 ottobre 2019 della Segreteria Tecnica dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'On.le Presidente della Regione, nella quale si rappresenta che, dall'esame della documentazione prodotta, l'Avvocato Simona Maugeri, quale professionista designata dall'On.le presidente della Regione, risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire l'incarico di che trattasi, non sussistendo motivi di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi;

CONSIDERATO che la Giunta regionale nella seduta del 5 novembre 2019, al fine dell'acquisizione del parere della 1^ Commissione Legislativa presso l'Assemblea Regionale Siciliana, ha assentito alla designazione dell'Avvocato Simona Maugeri quale liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, avuto riguardo alla pertinente istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica dell'On.le Presidente della Regione Siciliana;

VISTE la nota 7878/SG-LEG-PG del 27 novembre 2019, a mezzo della quale la Vice Segreteria generale – Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa dell'A.R.S. ha comunicato che, relativamente alla designazione del commissario liquidatore dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa, la 1^ Commissione legislativa presso l'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta 120 ha espresso parere favorevole alla designazione dell'Avvocato Simona Maugeri;

CONSIDERATO che la Giunta regionale, nella seduta del 13 dicembre 2019, ha deliberato di nominare l'Avvocato Simona Maugeri quale Commissario liquidatore dell'Ente Acquedotti Siciliani nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, pertanto

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, in attuazione delle disposizioni in materia di enti in liquidazione di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017 n. 8, ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 145 de 24 aprile 2019, l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione è posto in liquidazione coatta amministrativa;

Articolo 2

Gli Organi dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione decadono.
L'Avvocato Simona Maugeri, individuato quale esperto sulla scorta del Curriculum Vitae, è nominato Commissario Liquidatore dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa.
Al Commissario Liquidatore spetta un compenso pari a quello previsto per gli amministratori degli enti regionali di cui al D.P n. 7 Serv. 1/S.G. del 20 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni.
L'incarico del Commissario Liquidatore non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dall'Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni presso l'Assessorato per l'Economia, senza che la Regione risponda delle passività eccedenti l'attivo della liquidazione.

Articolo 3

Il Commissario Liquidatore dovrà comunicare l'insediamento, entro due giorni dalla pubblicazione del presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, all'Ufficio Speciale per la chiusura delle Liquidazioni, del quale il Presidente della Regione, quale Autorità Amministrativa di vigilanza con funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del Commissario Liquidatore, si avvale ai fini dell'istruttoria dei relativi atti.
Il Liquidatore dell'Ente Acquedotti Siciliani in carica al momento della pubblicazione del presente Decreto è tenuto alla consegna della documentazione contabile, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, al Commissario Liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 4

Il Commissario Liquidatore provvede alla liquidazione dell'Ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti, e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'Ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo.

Articolo 5

Con successivo Decreto Presidenziale, da emanarsi entro 30 giorni dall'insediamento del liquidatore, verrà nominato il Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Articolo 6

Ove non espressamente stabilito dal comma 1, art. 4, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, si applicano le norme di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Articolo 7

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana oltre che ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21.

2 GEN 2020

F.to IL PRESIDENTE
MUSUMECI

visto si autorizza la pubblicazione

Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale
F.to Rossana Signorino